

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA RISCOSSIONE

Relatore: Lucio Catania

Data: 16 novembre 2023



Scuola
iFEL
in collaborazione con

PARIFICA CORTE DEI CONTI REGIONE SICILIA

Nella “Sintesi della relazione sul rendiconto della Regione siciliana, esercizio 2020”, le Sezioni riunite hanno evidenziato come la **situazione finanziaria** degli **enti territoriali in Sicilia** sia connotata da **elevati disavanzi** e da frequenti situazioni di **squilibrio finanziario**, anche per effetto di un sistema di riscossione delle entrate contraddistinto da livelli di efficienza molto modesti.

L'ESTERNALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE

I Comuni hanno, sostanzialmente, quattro modalità di gestire il servizio di riscossione coattiva dei tributi locali:

- 1) affidamento all'Agente nazionale, Agenzia delle Entrate-Riscossioni;
- 2) gestione diretta;
- 3) gestione tramite società in house;
- 4) affidamento ad una delle società iscritte all'albo ministeriale di cui all'art. 53 del D. Lgs. n. 446/1997.

ESTERNALIZZAZIONE DELLA RISCOSSIONE SPONTANEA

L'esternalizzazione della riscossione spontanea, sia pure possibile, si configurerebbe come un insieme di attività di supporto piuttosto che come un reale affidamento a terzi di una funzione pubblica.

Le caratteristiche del servizio di riscossione spontanea non sembrano compatibili con il ricorso a criteri di remunerazione a percentuale sul riscosso (meno ancora, evidentemente, sull'accertato), altrimenti la stessa identica attività verrebbe retribuita in maniera esageratamente diversificata in ragione dell'importo spontaneamente versato.

L'ALBO EX ART. 53 D. LGS. N. 446/1997

Per la riscossione è valutabile l'affidamento ad una delle società private, iscritte all'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997, che possono espletare il servizio.

L'albo, istituito presso il Ministero delle Finanze, viene revisionato periodicamente. L'iscrizione è avvenuta attraverso la presentazione di un'apposita istanza da parte dei soggetti che erano in possesso dei requisiti previsti dal D.P.R. n. 289 dell'11 settembre 2000 ed, oggi, di quelli di cui al Decreto Ministeriale.

SOGGETTI ISCRIVIBILI AL VECCHIO ALBO

Fino all'entrata in vigore del nuovo regolamento, sono potuti accedere all'Albo:

Oi concessionari di cui al D.Lgs. n. 112/1999;

SOGGETTI ISCRIVIBILI AL VECCHIO ALBO

- Le società di capitale aventi per oggetto la gestione delle attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate e delle attività connesse o complementari indirizzate al supporto delle attività di gestione tributaria e patrimoniale;
- Le società miste costituite secondo quanto prevede la norma, il cui socio privato sia prescelto con procedura ad evidenza pubblica tra i soggetti di cui alle lett. a) e b), per la gestione presso altri Comuni.

REQUISITO DEI LEGALI RAPPRESENTATI

I legali rappresentanti ed i soci devono essere in possesso di specifici requisiti di onorabilità, di professionalità e di compatibilità. Devono, inoltre, possedere idonei requisiti di carattere finanziario, legati alle misure minime di capitale interamente versato, previste dalla normativa.

Il Ministero delle Finanze, con nota 11 giugno 2001, ha precisato che **qualsiasi attività che possa essere ricondotta alla liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi locali deve essere affidata esclusivamente a uno dei soggetti che sono iscritti all'albo.**

IL PASSAGGIO AL NUOVO ALBO

Le iscrizioni effettuate in base al decreto del Ministro delle finanze 11 settembre 2000, n. 289, sono considerate **valide anche per il nuovo albo** e continuano a produrre effetto anche a seguito all'entrata in vigore del nuovo regolamento.

Per la conferma è, però, **necessario che entro novanta giorni** dall'entrata in vigore del nuovo regolamento, gli iscritti abbiano presentato una dichiarazione sostitutiva in cui **attestino l'esistenza dei requisiti** previsti dalla nuova disciplina.

IL NUOVO REGOLAMENTO PER I SOGGETTI RISCOSSORI

Il 27 luglio u.s è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il DM 13 aprile 2022, n. 101, recante il **nuovo regolamento per l'iscrizione all'Albo dei soggetti “riscossori” e dei soggetti che effettuano esclusivamente attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione.**

IL NUOVO REGOLAMENTO – LA SEZIONE SEPARATA

Il nuovo regolamento dà attuazione a quanto previsto dal comma 805 della legge di bilancio 2020 e **stabilisce le disposizioni generali in ordine alla definizione dei criteri di iscrizione obbligatoria** in sezione separata dell'Albo per i **soggetti che svolgono esclusivamente le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali** e delle società da essi partecipate.

IL NUOVO REGOLAMENTO

Il DM in questione non si limita, tuttavia, a dare mera attuazione al richiamato comma 805, ma estende la sua portata ad una più **complessiva opera di revisione della normativa regolamentare di settore**, sostituendo sia il DM 11 settembre 2000, n. 289, relativo all'Albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei Comuni, sia il DM 9 marzo 2000, n. 89, recante norme relative alla commissione per la gestione dell'Albo.

IL NUOVO REGOLAMENTO

Il nuovo DM è articolato in tre Capi, di cui il primo rubricato “Albo dei soggetti abilitati ad effettuare le attività di accertamento e di riscossione dei tributi e delle altre entrate degli enti locali”, il secondo relativo alla disciplina concernente la “Commissione per la gestione dell’Albo” ed il terzo recante le “Disposizioni finali”.

OBBLIGATORIETA' DELL'ISCRIZIONE ALL'ALBO

Il MEF, con la risoluzione 13 aprile 2021 n. 4/DF ha previsto che **l'iscrizione nell'albo è indispensabile per l'affidamento dei servizi** in questione e per il successivo svolgimento della relativa attività, ed aveva previsto, contestualmente, una procedura di iscrizione provvisoria all'albo de quo, fino all'entrata in vigore del nuovo regolamento ministeriale.

L'ISCRIZIONE PROVVISORIA

La risoluzione 4/2021 consentiva un'iscrizione provvisoria che doveva essere perfezionata in seguito all'entrata in vigore del nuovo regolamento di attuazione, e che era finalizzata unicamente a consentire l'espletamento delle gare, per il periodo

L'ISCRIZIONE PROVVISORIA

Anac - Parere di precontenzioso n. 149 del 30 marzo 2022

Secondo l'Autorità nazionale anti corruzione, l'iscrizione all'Albo dei gestori per l'accertamento e la riscossione delle entrate degli enti locali, anche se provvisoria fino all'entrata in vigore del nuovo albo, ORMAI ENTRATO IN VIGORE, è un requisito indispensabile per l'affidamento dei servizi di accertamento e recupero tributario, ed è obbligatoria per i soggetti che svolgono esclusivamente le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società partecipate.

IMPOSSIBILITA AD ESSERE ISCRITTI ALL'ALBO

Non possono essere iscritti all'albo i soggetti i cui soci esercitano il controllo ai sensi dell'art. 2359, comi 1 e 2, del codice civile, nei confronti di altri soggetti iscritti all'albo oppure effettuano l'attività di commercializzazione della pubblicità.

Non è iscrivibile all'albo nemmeno la società precedentemente cancellata, tranne che a richiedere la cancellazione non sia stata proprio la stessa società.

LE DUE SEZIONI DELL'ALBO

L'art. 1 co. 805 della L. 160/2019 ha sancito l'**obbligatorietà dell'iscrizione in sezione separata dell'albo, per i soggetti che svolgono esclusivamente le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione** delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate.

I criteri di iscrizione nella sezione separata sono demandati al decreto del Ministero Economia e Finanza, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali .

LE DUE SEZIONI DELL'ALBO

Le società richiedenti, riconosciute idonee con provvedimento dell'apposita Commissione di cui all'art. 19 del regolamento approvato con D.M., in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, **sono iscritte, in ordine cronologico, in due distinte sezioni**, la prima che ricomprende i soggetti che effettuano le attività di liquidazione, di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e delle altre entrate degli enti locali e la seconda che ricomprende i soggetti che svolgono esclusivamente le funzioni e le attività di supporto, propedeutiche all'accertamento ed alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società dagli stessi partecipate.

LE DUE SEZIONI DELL'ALBO

La **dizione** contenuta nello schema di regolamento **non definisce esattamente cosa debba intendersi per attività di supporto e propedeutiche**.

In teoria sarebbero di supporto e propedeutiche anche le azioni formative, di redazione degli schemi degli atti, di predisposizione di software dedicati, in pratica si tratta della partecipazione materiale alla stesura del singolo atto accertativo, la cui responsabilità, con relativa sottoscrizione, resta a carico del soggetto incardinato nella dotazione organica del Comune.

ATTIVITA' PRINCIPALE INGLOBA ATTIVITA' DI SUPPORTO

Gli abilitati ad effettuare le attività di liquidazione, di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e delle altre entrate degli enti locali possono effettuare anche il lavoro di supporto.

LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda per l'iscrizione all'albo dev'essere presentata alla Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale del Mef, dal legale rappresentante e dovrà essere corredata da tutti i documenti richiesti per comprovare il possesso dei prescritti requisiti tecnici, finanziari, di onorabilità e professionalità, nonché l'assenza delle cause di incompatibilità.

INCOMPATIBILITA' PER I LEGALI RAPPRESENTATI

Non possono essere legali rappresentanti, amministratori, sindaci, dipendenti muniti di rappresentanza, procuratori generali o speciali, soci di società iscritte all'albo:

- I membri del Parlamento e del Governo;
- I presidenti, i sindaci, i consiglieri e gli assessori degli enti locali affidanti, nonché i membri degli organi di controllo sugli atti degli enti locali, limitatamente all'ambito territoriale in cui esercitano il loro mandato;

INCOMPATIBILITA' PER I LEGALI RAPPRESENTATI

- I ministri di culto;
- Il coniuge e parenti entro il primo grado dei soggetti di cui alle precedenti lettere a, b e c;
- I pubblici dipendenti, salvo che non espressamente autorizzati ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

A questi soggetti si applica la disciplina generale in materia di incompatibilità

L'ATTESTAZIONE DELL'ISCRIZIONE ALL'ALBO AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALLE GARE

Per la partecipazione alle gare per servizi di liquidazione di accertamento e riscossione dei tributi e dell'attività di supporto, **l'attestazione di iscrizione all'albo avviene tramite autocertificazione.** In caso di dichiarazione non veritiera, al soggetto che ha dichiarato il falso verrà comminata anche la cancellazione dall'albo e la decadenza delle gestioni in essere.

REVISIONE ANNUALE, POTERI ISTRUTTORI E VIGILANZA E CANCELLAZIONE DALL'ALBO

La revisione annuale dell'albo avverrà sulla base di una specifica dichiarazione nella quale gli iscritti attesteranno il permanere dei requisiti ed il rispetto dell'obbligo di non effettuare incassi diretti.

I poteri istruttori e di vigilanza sono rimessi alla Commissione di cui all'art. 19 del regolamento.

SOSPENSIONE DELL'ISCRIZIONE

La cancellazione dell'albo può avvenire su richiesta dell'interessato oppure per il venir meno dei requisiti o per avere rilasciato false dichiarazioni o avere commesso grave irregolarità nell'espletamento del servizio.

SOSPENSIONE DELL'ISCRIZIONE

L'iscrizione può anche essere sospesa per consentire la regolarizzazione degli adempimenti prescritti e non soddisfatti. Decorso inutilmente il termine assegnato per la regolarizzazione, la Commissione procede alla cancellazione dall'albo.

La sospensione dall'albo inibisce la partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi ma non comporta la decadenza dalle gestioni in atto.

DECADENZA

La Commissione per la gestione dell'albo dispone la decadenza dalla gestione, eventualmente anche su richiesta dell'ente locale, per le seguenti ragioni:

- per la cancellazione dall'albo;
- per non avere iniziato il servizio alla data fissata senza giustificato motivo;

DECADENZA

- per inosservanza degli obblighi previsti dall'atto di affidamento e dal relativo capitolato d'onori;
- per non aver prestato o adeguato la cauzione stabilita per l'effettuazione del servizio;
- per aver omesso la presentazione del conto annuale della gestione, ovvero la relazione sulla gestione dell'attività svolta.

LA DECADENZA DALL'ALBO E LA CESSAZIONE DELLA CONDUZIONE DEL SERVIZIO

La società dichiarata **decaduta** deve **cessare, con effetto immediato, dalla conduzione del servizio** ed è privata di ogni potere rispetto alle procedure di liquidazione in atto. La società decaduta ha l'obbligo di **ricesegnare immediatamente tutta la documentazione** inerente il servizio affidato, pena l'escussione della cauzione prestata a garanzia della gestione.

LA DECADENZA DALL'ALBO E LA CESSAZIONE DELLA CONDUZIONE DEL SERVIZIO LA DECADENZA DALL'ALBO E LA CESSAZIONE DELLA CONDUZIONE DEL SERVIZIO

Il legale rappresentante dell'ente locale, in caso di decadenza, diffida l'affidatario a non effettuare alcuna attività inerente il servizio ed acquisisce la documentazione riguardante la gestione.

LA DECADENZA DALL'ALBO E LA CESSAZIONE DELLA CONDUZIONE DEL SERVIZIO

Il regolamento ministeriale prevede che sia il legale rappresentante dell'ente locale a diffidare il gestore ed acquisire la documentazione «per il tramite dei competenti uffici».

La lettera della norma e la specifica attribuzione di una funzione meramente strumentale agli uffici, porta a ritenere che il diffidente debba essere necessariamente il sindaco (o il presidente della provincia o dell'unione dei comuni).

L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE SERVIZIO EMINENTEMENTE INTELLETTUALE

Il servizio di accertamento dei tributi locali ha natura eminentemente intellettuale e questo esclude, già in radice, l'obbligo di esternazione dei cosiddetti “costi della manodopera”.

L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE SERVIZIO EMINENTEMENTE INTELLETTUALE

Una commissione di gara aveva disposto l'esclusione di una società affermando che i costi della manodopera avrebbero dovuto essere evidenziati nell'offerta, anche se tale adempimento non era prescritto nella *lex specialis* di gara, poiché si tratta di servizio che richiede anche l'aggiornamento dello stato di fatto territoriale/urbanistico/ambientale da effettuare tramite riprese aeree.

L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE SERVIZIO EMINENTEMENTE INTELLETTUALE

Secondo il Tar di Catania (sentenza 9 ottobre 2019 n. 01237/2018 Reg. Ric.), la censura proposta dalla ricorrente era in frontale contrasto con l'art. 1 del capitolato di gara, che definiva il servizio come “di natura intellettuale”.

L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE SERVIZIO EMINENTEMENTE INTELLETTUALE

La normativa di settore esclude espressamente che debbano essere indicati i costi della manodopera con riferimento ai servizi di natura intellettuale ed il bando ed il disciplinare non prevedevano l'obbligo di indicare, nell'offerta economica, i costi della manodopera del concorrente.

Secondo il Tar, le caratteristiche dell'appalto escludono *ipso iure* l'obbligatoria indicazione dei costi della manodopera in capo alle imprese partecipanti alla gara.

VERIFICA E RENDICONTAZIONE DEI VERSAMENTI

Gli enti locali devono consentire ai soggetti affidatari dei servizi di riscossione la verifica e la rendicontazione dei versamenti dei contribuenti

L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE SERVIZIO EMINENTEMENTE INTELLETTUALE

Gli Enti locali devono, inoltre, garantire l'accesso ai conti correnti intestati ad essi e dedicati alla riscossione delle entrate oggetto degli affidamenti, nonché l'accesso agli ulteriori canali di pagamento disponibili.

LE MODALITA' DEI PAGAMENTI

Il Mef raccomanda, poi, l'attivazione di soluzioni o servizi, offerti dal tesoriere e dal prestatore Poste Italiane, che assicurino il sistematico trasferimento dei fondi presso la tesoreria.

Occorre altresì garantire, sempre attraverso i servizi offerti da Poste Italiane o dalle banche, l'accesso a tali conti dedicati da parte del soggetto affidatario.

SONDAGGIO

DOMANDA 1	NEL SUO COMUNE COME VIENE GESTITA LA RISCOSSIONE ?
	Internamente all'Ente
	Tramite concessionario
	In associazione con altri Comuni
	Con altre modalità

FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA RISCOSSIONE



FUNZIONARIO RESPONSABILE PER LA RISCOSSIONE

La procedura privilegiata di riscossione dei crediti è caratterizzata dalla presenza di una figura peculiare rappresentata, nel sistema esattoriale, dall' ufficiale di riscossione previsto dall'articolo 42 del d lgs 112/99.

Nella procedura rafforzata dei Comuni e degli enti locali, con il dl 209/2002 articolo 4 comma 2 septies, è stata introdotta l'analoga figura del funzionario responsabile per la riscossione, caratterizzata da abilitazioni particolari.

FUNZIONARIO RESPONSABILE PER LA RISCOSSIONE

«2-septies. Ai fini di cui al comma 2-sexies, il sindaco o il concessionario procede alla nomina di uno o più funzionario responsabili della riscossione che esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione ed ai quali sono altresì demandate le funzioni già attribuite al segretario comunale dall'articolo 11 del citato testo unico n. 639 del 1910. I funzionari responsabili sono nominati tra le persone la cui idoneità allo svolgimento delle funzioni è stata conseguita con le modalità previste dall'art. 42 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112».

FUNZIONARIO RESPONSABILE PER LA RISCOSSIONE

La lettera gg sexies del c. 2 dell'articolo 7 del dl 70/2011 che, analogamente prevede *“ai fini di cui alla lettera gg – quater), n.1), il sindaco o il legale rappresentante nomina uno o più funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione, nonché quelle già attribuite al segretario comunale dall'articolo 11 del regio decreto n. 639 del 1910...*

FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA RISCOSSIONE

... I funzionari responsabili sono nominati fra persone la cui idoneità allo svolgimento delle predette funzioni è accertata ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112"

FUNZIONARIO RESPONSABILE PER LA RISCOSSIONE

L'art. 42 del D.Lgs. 112/1999 prevedeva che gli ufficiali della riscossione fossero nominati dal concessionario fra le persone la cui idoneità allo svolgimento delle funzioni fosse stata conseguita con le modalità previste dalla L. 56/1951 e ss.mm.ii.

Con il regolamento di cui all'articolo 31 della legge 8 maggio 1998, n. 146, nel rispetto dei criteri ivi indicati, dovevano essere individuati gli organi competenti al procedimento e stabilite le regole di svolgimento degli esami di abilitazione.

FUNZIONARIO RESPONSABILE PER LA RISCOSSIONE

Con la legge di bilancio 160/2019, il legislatore riformula i requisiti del funzionario responsabile della riscossione eliminando l'obbligo previsto dall'ultimo capoverso di possedere l'abilitazione indicata dall'articolo 42 del d lgs 112/99.

FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA RISCOSSIONE

Il comma 793 dell'articolo 1 della legge prevede che:

- La nomina dei funzionari è di competenza del dirigente o del responsabile apicale dell'ente o della società
- I funzionari svolgono le funzioni in tutto il territorio nazionale, novità assoluta nella storia dei pubblici ufficiali
- I funzionari responsabili della riscossione sono nominati tra i dipendenti dell'ente o del soggetto affidatario dei servizi di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Scuola **La norma è chiara nel vincolare la nomina a personale dipendente**
iFEL

FUNZIONARIO RESPONSABILE PER LA RISCOSSIONE

Il dirigente o, in assenza di questo, il responsabile apicale dell'ente o il soggetto affidatario dei servizi, con proprio provvedimento, nomina uno o più funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione, nonché quelle già attribuite al segretario comunale dall'articolo 11 del testo unico di cui al R.D. n. 639/1910, in tutto il territorio nazionale in relazione al credito da escutere.

LE FUNZIONI CHE ERANO DEL SEGRETARIO COMUNALE

Il compito che il citato art. 11 del R.D. n. 639/1910 demandava al segretario comunale (o ad un suo delegato) era quello di assistere all'incanto e stendere il relativo atto che contenesse il nome e cognome di ciascun acquirente, il prezzo di vendita di ogni oggetto e la firma dello stesso segretario o del suo delegato e del banditore.

LE FUNZIONI CHE ERANO DEL SEGRETARIO COMUNALE

La vendita degli oggetti e la relativa consegna si doveva effettuare al migliore offerente sul prezzo di stima e dietro il pagamento del prezzo offerto.

Quando l'incanto andava deserto in tutto o in parte, o le offerte fossero state inferiori alla stima, si doveva procedere a nuovo incanto nel primo giorno seguente non festivo, nel quale gli oggetti pignorati dovevano essere venduti al miglior offerente, ancorché l'offerta fosse inferiore alla stima.

FUNZIONARIO RESPONSABILE PER LA RISCOSSIONE

L'ufficiale della riscossione ha una specifica attribuzione di natura pubblica, svolge, nella procedura privilegiata della riscossione dei tributi, le medesime funzioni che, nell'ordinario procedimento esecutivo, regolato dal codice di procedura civile, sono svolte dall'ufficiale giudiziario.

LA NOMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE PER LA RISCOSSIONE

I funzionari responsabili della riscossione, oggi, sono nominati tra i dipendenti dell'ente o del soggetto affidatario dei servizi di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del D. Lgs. n. 446/1997,...

LA NOMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE PER LA RISCOSSIONE

... fra persone che sono in possesso almeno di un **diploma di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno superato un esame di idoneità**, previa frequenza di un apposito corso di preparazione e qualificazione.

LA NOMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE PER LA RISCOSSIONE

Se la norma può, forse, non creare troppi problemi per il dipendente del soggetto affidatario, genera dubbi per la sua applicazione agli enti locali.

Il comma 793 dell'art. 1 della L. n. 160/2019 fa riferimento unicamente al possesso del titolo di studio e non già, come sarebbe stato più opportuno, alla qualifica professionale del dipendente comunale.

LA NOMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE PER LA RISCOSSIONE

Un dipendente diplomato o laureato ma inquadrato in categoria A o B soddisfa le previsioni del citato comma 793 ma l'attività di ufficiale della riscossione mal si concilia con quanto previsto dall'allegato A del CNNL degli enti locali del 31 marzo 1999.

FUNZIONARIO RESPONSABILE PER LA RISCOSSIONE

Lo stesso comma 793 fa salve le abilitazioni alle funzioni di ufficiale della riscossione già conseguite in base alle vigenti disposizioni di legge.

Le norme per l'idoneità alle funzioni dell'ufficiale esattoriale erano contenute nella legge 11 gennaio 1951 n. 56, poi modificate dal regolamento di attuazione della legge 8 maggio 1998 n. 146.

FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA RISCOSSIONE

Il regolamento, emanato con D.P.R. 23 novembre 2000 n. 402, stabiliva che gli esami per conseguire l'abilitazione all'esercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione fossero indetti con cadenza biennale con decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate.

FUNZIONARIO RESPONSABILE PER LA RISCOSSIONE

L'art. 49, comma 3, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 statuisce che le funzioni demandate agli ufficiali giudiziari sono esercitate dagli ufficiali della riscossione, con la conseguenza che sia **l'ufficiale che opera per conto dell'agente della riscossione, sia quello nominato dall'ente locale o dal suo soggetto affidatario, nel momento in cui agiscono in sede di esecuzione forzata, sono titolari di funzioni proprie dell'ufficiale giudiziario e pongono in essere attività non riconducibili ai soggetti che li hanno nominati.**

FUNZIONARIO RESPONSABILE PER LA RISCOSSIONE

A sostegno di tale principio, il **MEF**, con la **Risoluzione n. 2/DF del 22 marzo 2021**, ritiene utile richiamare anche l'art. 1, comma 792, lett. e), della legge n. 160 del 2019, in base al quale il soggetto legittimato sulla base del titolo esecutivo di cui alla lett. a), vale a dire l'accertamento esecutivo, procede ad espropriazione forzata con i poteri, le facoltà e le modalità previsti dalle disposizioni che disciplinano l'attività di riscossione coattiva.

FUNZIONARIO RESPONSABILE PER LA RISCOSSIONE

La successiva lett. f) dispone che gli enti e i soggetti affidatari di cui all'art. 52, comma 5, lett. b), del D. Lgs. n. 446 del 1997 si avvalgono, per la riscossione coattiva delle entrate degli enti, delle norme di cui al titolo II del D.P.R. n. 602 del 1973, con l'esclusione di quanto previsto all'art. 48-bis del medesimo decreto n. 602 del 1973.

FUNZIONARIO RESPONSABILE PER LA RISCOSSIONE

Qualora il funzionario responsabile della riscossione si trovi ad operare in sede di esecuzione forzata, lo stesso è tenuto ad applicare l'art. 494 del c.p.c., il quale dispone che ***il debitore può evitare il pignoramento versando nelle mani dell'ufficiale giudiziario la somma per cui si procede e l'importo delle spese, con l'incarico di consegnarli al creditore.*** In tale ipotesi l'ufficiale della riscossione deve astenersi dal compiere l'esecuzione consentendo al debitore di versare nelle sue mani la somma per cui si procede, con l'incarico di consegnarla al creditore, evitando, in tal modo, il pignoramento.

FUNZIONARIO RESPONSABILE PER LA RISCOSSIONE

In questo caso, ove l'ufficiale della riscossione sia un dipendente del soggetto affidatario, **non può ritenersi violata la norma che vieta l'incasso diretto da parte del soggetto affidatario della riscossione** proprio in virtù del fatto che il funzionario in questione, nel quadro della particolare funzione che si trova a svolgere, realizza un'attività che non può essere riferita al soggetto affidatario.

FUNZIONARIO RESPONSABILE PER LA RISCOSSIONE

Il MEF perviene alle stesse conclusioni nell'ipotesi di esecuzione forzata prevista dall'art. 72-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, che regola il pignoramento dei crediti del debitore presso terzi, sulla base della considerazione che, non solo, tale disposizione è contenuta nel sopra citato titolo II del D.P.R. n. 602 del 1973, ma soprattutto, per il fatto che l'affidatario assume il ruolo di ufficiale della riscossione anche nell'ambito di tale procedura speciale.

LA RISCOSSIONE DELL'OCCUPAZIONE AREE ADIBITE AL MERCATO

L'Ufficiale della riscossione, invece, non può incassare direttamente le somme richieste per l'occupazione del suolo pubblico nelle aree adibite a mercato da parte del funzionario della riscossione o di personale appartenente al soggetto affidatario. Il comma 844 della L. 160/2019 prevede che gli importi dovuti in relazione al canone per i mercati sia riscosso utilizzando **unicamente** la piattaforma di cui all'art. 5 del codice di cui al D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice.

LA RISCOSSIONE DELL'OCCUPAZIONE AREE ADIBITE AL MERCATO

Stante la chiara lettera del comma 844, per il MEF non sussistono margini per addivenire a una diversa interpretazione.

Una diversa disciplina di tale fattispecie non può essere realizzata neanche attraverso l'emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze concernente le linee guida sull'attività di riscossione previsto dall'art. 1, comma 806 della legge n. 160 del 2019

**Momento
sondaggio!**



SONDAGGIO

DOMANDA 2	COME GIUDICA LA PERCENTUALE DI RISCOSSIONE NEL SUO COMUNE?
	Insufficiente
	Sufficiente
	Buona
	Ottima

Grazie per l'attenzione

Lucio Catania
luciano.catania@tiscali.it

Scuola
iFEL

A cura di
Scuola IFEL

formazione@fondazioneifel.it
elearning.fondazioneifel.it

